



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

L.go Donatori di Sangue n. 10 – 34070 Fogliano Redipuglia
Tel. 0481-489940 - Fax 0481-488928 – PEC: comune.foglianoredipuglia@certgov.fvg.it

ORDINANZA DEL SINDACO n° 7/2019

Prot. n. 3543

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER PREVENZIONE INCENDI.

IL SINDACO

VISTA la richiesta presentata mezzo pec in data 27/03/2019 prot. 2263 da RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Trieste – Unità Territoriale Friuli prot. RFI-DPR-DTP_TS.UTF\PEC\P\2019\0001087 di data 27/03/2019 avente ad oggetto “Richiesta emissione Ordinanza Sindacale per prevenzione incendi”;

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella richiesta di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ovvero la prevenzione sulle probabilità di innesco e sviluppo degli incendi;

CONSTATATO che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. richiede di emettere apposita ordinanza sindacale che preveda l’obbligo per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie – durante tutto il periodo di “grave pericolosità” – di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e che se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell’art. 48 del DPR 753/80;

VALUTATA pertanto la necessità di emettere un provvedimento per evitare situazioni di pericolo di incendio;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare il pericolo per la salute pubblica che il fatto sopraindicato può rappresentare;

VISTO l’art. 50, comma 5° del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000;

VISTO l’art. 650 del Codice Penale;

VISTO il DPR 753/80

Tutto ciò premesso

ORDINA

A tutti i proprietari o possessori di terreni coltivati o incolti adiacenti alla sede ferroviaria di:

1) tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e che se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell'art. 48 del DPR 753/80;

INFORMA

Che la mancata esecuzione comporterà l'obbligo di notificare la Procura per il reato di cui all'art. 650 del Codice Penale.

In osservanza dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del DPR 24.11.1971 n. 1199;

RICORDA

- ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente ordinanza, possono essere consultati presso l'Ufficio Ambiente del Comune, che resta a disposizione per tutti i chiarimenti del caso. Nei termini previsti dalla normativa citata potrà essere fornita copia della documentazione suddetta;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Comunale e sul sito internet Comunale.

Fogliano Redipuglia, li 07.05.2019

IL SINDACO
- dott.ssa **Cristiana Pisano**

